

COMUNE DI DECIMOPUTZU

PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N 157 OGGETTO: ISTITUZIONE FIERA MERCATO AGRICOLTURA.

L'anno millenovecento ottantotto il giorno dodici

del mese di aprile alle ore 20.00 in Decimoputzu nella sede

Comunale, si è adunata la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno

Presiede l'adunanza il Sig. Biscedda prof. Pietro - Sindaco

Sono presenti i Sigg. Assessori

PANI ANGEIO

ERIU ANTONIO

SERRELI PASQUALE

CORONA EMILIO

ZUCCA RAFFAELA - CORONA EMILIO

Assiste il Segretario; CAPO ZUDDAS D.SSA ADRIANA

Assenti i Sigg.

Il Presidente, essendo legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la domanda presentata dalla "Associazione turistica Pro-Ioco Decimoputzu" per l'istituzione ufficiale di una fiera-mercato della agricoltura;

Ritenuto dover aderire alla richiesta stessa;

Assunti i poteri del Consiglio, stante l'urgenza, e fatto salvo il provvedimento di ratifica;

UNANIME DELIBERA

- di istituire la FIERA MERCATO DELL'AGRICOLTURA, con patrocinio del Comune di Decimoputzu;

- di approvare l'allegato ~~senza~~ regolamento della Fiera stessa, che forma parte integrante della presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

=====
Certifico che la presente deliberazione è stata in n° 2 copie al CO.CI.CO. e al CO.RE.CO. di Cagliari il **22 APR. 1988** e che trovasi in pubblicazione per 15 gg. consecutivi con inizio dal

IL SEGRETARIO

FIERA MERCATO DELL'AGRICOLTURA
DECIMOPUTZU

10 - 11 - 12 GIUGNO

R E G O L A M E N T O G E N E R A L E

Denominazione - scopo - durata;

Art. 1 - La Pro-Loco di Decimoputzu con la collaborazione dell'Amministrazione Comunale, l'ERSAT e l'Associazione Ortofrutticoltori della Sardegna, promuove ed organizza in Decimoputzu, per il periodo dal 10 al 12 Giugno 1988 la 1 Fiera Mercato dell'Agricoltura.

Art. 2 - La Pro-Loco si propone di favorire con la Fiera Mercato la valorizzazione delle risorse locali. La conoscenza delle novità tecnologiche agricole, attraverso la presentazione diretta dei risultati raggiunti incoraggiando, stimolando ed indirizzando il settore agricolo sulla base della situazione economica generale.

Partecipazioni;

Art. 3 - Possono essere ammessi a partecipare alla Fiera Mercato:

- a) le Ditte produttrici italiane ed estere che operano nel Settore agricolo;
- b) i produttori agricoli locali singolarmente o associati;
- c) agenti, rappresentanti e concessionari di ditte produttrici purchè non siano presenti in Fiera per gli stessi prodotti inerenti l'agricoltura.

Art. 4 - Chi rientrando in una delle categorie del precedente articolo 3, intenda essere ammesso a partecipare alla Fiera, deve presentare domanda sull'apposito modulo che deve essere sottoscritto dal richiedente. Detto modulo deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere l'indicazione chiara ed esplicita dei prodotti da esporre e l'accettazione di tutte le clausole contenute nel presente regolamento.

**ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO-LOCO DECIMOPUTZU**

Art. 5 - La domanda di partecipazione deve essere presentata entro 15 giorni a far data dal timbro postale della lettera di trasmissione. La domanda dal momento della presentazione è irrevocabile e vincolante per il presentatore, il quale, per il solo fatto della presentazione medesima, resta obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le norme di legge ed in particolare del presente regolamento.

Art. 6 - L'organizzazione ha la più ampia discrezionalità in ordine all'accettazione o meno delle domande di partecipazione e la sua decisione in materia è insindacabile. In caso di non ammissione la decisione viene comunicata per iscritto e non è tenuta a rendere noti i motivi al richiedente, né a corrispondergli alcun rimborso o indennizzo fatta eccezione solamente per il rimborso della somma versata, ai sensi dell'Art. 9.

Art. 7 - Il rimborso verrà effettuato senza interessi, contemporaneamente alla comunicazione relativa.

Tariffe e pagamenti:

Art. 8 - I compensi per i posteggi sono quelli riportati nel modulo di domanda di ammissione.

Art. 9 - Il partecipante alla fiera è tenuto a corrispondere, secondo le tariffe e indicazioni contenuti nel modulo di domanda:

- a) il 50 % al momento dell'iscrizione; unitamente alla domanda di partecipazione;
- b) il restante 50 % entro il 31/05/1988, o comunque prima dello ingresso e la sistemazione delle merci in fiera;

La domanda deve essere accompagnata dagli estremi dell'avvenuto pagamento, di cui all'Art. 9 e relativo agli spazi richiesti. I versamenti dovranno avvenire tramite c/c postale utilizzando il modulo allegato, o tramite versamento sul c/c bancario N° 152.10 del Banco di Sardegna - Cassa di Credito Agrario di Decimoputzu con la causale "Quota di adesione Fiera Mercato dell'Agricoltura - Decimoputzu 10-11-12 Giugno 1988".

Rinuncia - abbandono:

Art. 10- Chi dopo aver presentato la domanda rinunci a partecipare alla fiera deve darne comunicazione per iscritto indicandone i motivi. La ditta rinunciante non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 11- Nel caso di rinuncia o di abbandono, l'organizzazione indipendentemente da quanto previsto dagli Art. 9 e 10, si riserva la facoltà di disporre liberamente dei posteggi relativi.

*ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO-LOCO DECIMOPUTZU*

Allestimento - manutenzione e funzionamento dei posteggi:

Art. 12- Gli allestimenti dei posteggi e la posizione delle insegne devono essere eseguiti a cura e a carico dell'espositore, secondo le prescrizioni impartite dall'organizzazione. I partecipanti, devono, in ogni caso, allestire e tenere i loro posteggi in modo da non nuocere all'estetica della fiera. Gli allestimenti e le insegne non in regola con le norme su esposte, devono essere rimossi su ordine dell'organizzazione a cura e spese del partecipante. Qualora questi non vi provveda entro i termini e nel modo stabilito l'organizzazione può procedervi d'ufficio a spese e rischio e per conto del partecipante.

Prevenzione:

Art. 13- Il materiale di allestimento che verrà utilizzato dalla ditta espositrice dovrà essere di resistenza al fuoco e comunque in regola con la normativa vigente in materia al momento della rassegna. Per i materiali e per i campioni in genere depositati nel quartiere fieristico l'organizzazione non rilascia ricevuta ne assume responsabilità di sorta.

Art. 14- Il partecipante deve provvedere giornalmente e nelle ore fissate dall'organizzazione alla pulizia del proprio posteggio.

Fornitura di acqua e di energia elettrica:

Art. 15- Nei limiti di disponibilità degli impianti, il partecipante può ottenere la fornitura relativa, presentandone richiesta all'organizzazione. Tale richiesta è vincolante per il partecipante, per cui è tenuto al pagamento della relativa fattura anche se di fatto non utilizza l'energia richiesta. Eventuali impianti particolari: idrici, elettrici ed altri nell'ambito dei singoli posteggi possono essere eseguiti a cura del partecipante, solamente se preventivamente autorizzati.

Art. 16- Ogni partecipante può svolgere, soltanto per la propria ditta, azione pubblicitaria unicamente all'interno del posteggio, con esclusione di tutte quelle forme che per la loro esteriorità o per la loro sonorità possono costituire elementi di disturbo per gli altri espositori.

**ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO-LOCO DECIMOPUTZU**

Vigilanza ed assicurazione;

Art. 17- La organizzazione provvede ad un servizio di vigilanza notturna, ma declina comunque ogni responsabilità diretta per i rischi anche naturali o di forza maggiore. E' fatto obbligo all'espositore di custodire il proprio posteggio durante l'orario di apertura della fiera. L'organizzazione declina ogni responsabilità ed eventuali danni in dipendenza a furti. E', comunque possibile per l'espositore stipulare una polizza assicurativa sotto l'auspicio dell'organizzazione. La polizza, del costo di L. 50.000, per la durata della fiera, prevede:

- incendio da qualsiasi motivo;
 - combustione spontanea;
 - azione del fulmine;
 - esplosione del gas;
 - furto in qualsiasi forma o di qualsiasi specie, così come definito dall'Art. 624 del C.P.;
 - rapine;
 - rotture, escluse quelle di oggetti fragili;
 - infiltrazione di acqua piovana o d'acqua condotta;
 - intemperie,
 - sfasciamento;
 - urto di veicoli non appartenenti all'assicurato;
- compreso il periodo di allestimento e smantellamento.

Rimozione e sgombero dei posteggi;

Art. 18- Le operazioni di rimozione degli allestimenti e di sgombero dei posteggi possono avere inizio solamente dopo la chiusura della fiera, a far capo dal giorno e dall'ora resi noti dalla organizzazione e devono essere ultimati entro il termine massimo di due giorni dalla predetta data.

Trascorso tal termine, senza che il partecipante abbia ultimato le operazioni anzidette, la organizzazione può procedervi d'ufficio a spese e rischio e per conto del partecipante. Trascorsi 15 giorni dalla chiusura della manifestazione, è data facoltà alla organizzazione di far vendere senza formalità di sorta i materiali ed i campionari di cui sopra, che il partecipante non abbia provveduto a ritirare: trattandosi di merci deperibili, l'organizzazione può provvedere immediatamente dopo scaduto il termine di cinque giorni. Sull'importo ricavato dalla vendita l'organizzazione si soddisfa per quanto dovutogli dal partecipante e tiene l'importo residuo a disposizione di questi per il termine massimo di mesi sei, trascorso il quale l'importo medesimo viene incamerato dall'associazione organizzatrice.

**ASSOCIAZIONE TURISTICA
PRO-LOCO DECIMOPUTZU**

Art. 19- Per il recupero di ogni specie di credito vantato nei confronti dell'espositore, viene costituito con la firma della domanda di partecipazione, a favore dell'organizzazione ed a tutti gli effetti il diritto di ritenzione sulle merci esposte e su tutto l'allestimento e l'arredamento del posteggio, nonché il privilegio sui medesimi oggetti ai sensi e agli effetti dell'art. 2764 del C.C.

Divieti generali:

Art. 20- E' vietato alle persone, anche agli espositori ed ai loro dipendenti di restare nei posteggi durante le ore di chiusura, salvo autorizzazione dell'organizzazione.

Art. 21- 'Ciascuna ditta interessata è tenuta a regolarizzare direttamente la propria posizione nei confronti della SIAE per quanto attiene tutte le attività interessanti la predetta società ed i diritti fiscali ed erariali relativi all'attività nell'ambito del proprio posteggio.

_____, li _____

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Dichiaro ad ogni effetto dell'art. 1341 del codice civile di aver specificatamente esaminato ed accettato le condizioni di cui agli articoli del presente regolamento.

FIRMA

Da restituire in allegato alla domanda di ammissione.



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Comitato Regionale di Controllo

*Indirizzo
Fiscale*

R

Prot. N. 5014/1

Cagliari. 21.6.1988

Risposta al foglio N.

del Delegato N.

Oggetto Delibera C.M. N. 157

in data 12.4.1988

AL SIGNOR

SINDACO

DEL COMUNE DI

DECIPOPOTU

Si comunica che il Comitato Regionale di Controllo,
in seduta del 13.5.1988, con provvedimento portante
il N. C.S. ha reso esecutivo l'atto di cui all'oggetto.

D'ORDINE DEL RESPONSABILE DELLA S.A.

L'IMPIEGATO ADDETTO

asciò

